

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 20 DEL 28-02-2018**

Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2018.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Febbraio, alle ore 19:00, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti	Assenti
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO FILONI FLORE BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO MUNGAI EUGENIO PATRIZIO CIONI SANDRO QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA FASSIO LEONELLO	

Assegnati n.	17	Presenti n.	17
In carica	17	Assenti	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la [Dott.ssa Ilaria LUCIANO](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Fassio, Giovannoni, La Pietra

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato alla delibera n. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI ed in particolare i seguenti commi che dispongono quanto segue:

- comma 651 che il comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;
- comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003 nr. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 683 che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termini previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione;

Considerato, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. La predetta previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 06.06.2014, modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 11.04.2016 e con ulteriore delibera in data odierna:

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 10.03.2017 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2017 ;

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2018 trasmesso da ATO Toscana Centro, acquisito al protocollo di questo Ente al nr. 421 del 09.01.2018, ed approvato dal Consiglio Comunale in data odierna,;

Visto il comma 169 dell'art.1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto il D.M. del 09.02.2018, pubblicato in GU del 15 febbraio 2018, che dispone il rinvio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, nr. 214, e successive modificazioni con le modalità indicate nell'art. 13 comma 13 -bis del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. nr. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato che l'ammontare dei costi per l'anno 2018 di cui al piano finanziario sopra richiamato deve essere integralmente coperto dal gettito della TARI;

Considerato, infine, che il comma 37 lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che anche per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Richiamato l'art. 14 comma 4 del Regolamento per la disciplina della TARI in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, e dall'art. 4 comma 2 del DPR 158/99 è assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2018 la riduzione applicabile è pari al 4,45% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata;

Richiamato l'art. 21 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI in cui si precisa che la tariffa applicabile al tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe. Per l'anno 2018 non si applica in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento;

Richiamato il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 così come sostituito dalla L. 68/2014 che così dispone: "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Considerato che ai sensi del sopra citato comma 660 dell'articolo 1 della L. 147/2013 il Comune ha previsto all'art. 27 del Regolamento comunale della TARI ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla normativa;

Visto lo schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Leggs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Leggs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 17, contrari nr. ed astenuti nr. , resi in forma palese dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di stabilire, per l'anno 2018, che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'art. 14 comma 4 del Regolamento TARI sia assicurata dall'abbattimento della parte fissa e della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 4,45%;

2) di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (art. 21 del Regolamento TARI);

3) di determinare il valore del costo unitario CU di cui al comma 3 dell'art. 25 del Regolamento TARI nella misura di € 0,185 (€/kg);

4) di esentare dal pagamento della TARI le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;

5) di applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;

6) di esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) di esentare dal pagamento della TARI le utenze domestiche ricadenti nella zona di "Sicuro impatto" e zona di "Danno" del Piano Emergenza Esterno stabilimento Biagioni Gas in località Masotti. Per l'anno 2018 gli immobili da esentare sono i seguenti:

- Via Vecchia Provinciale Lucchese nr. 55
- Via Simoncini nr. 14

8) di ridurre del 50% la TARI, fino al 31/12/2018, alle nuove attività iniziate nel corrente anno, ivi compresi i casi di subentro, e di esentare dal pagamento della TARI, i nuovi giovani imprenditori di età inferiore ai 35 anni e le nuove imprenditrici indipendentemente dall'età, fino al 31 dicembre 2019;

9) di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2018 come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

10) di quantificare l'onere a carico dell'Ente a fronte delle agevolazioni di cui ai punti nr. 4) 5) 6) 7) e 8) in circa € 32.000,00 la cui copertura è prevista attraverso apposita autorizzazione di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

11) di dare atto che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

12) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO